

**CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E ASL VCO DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
AMMINISTRATIVA SETTORE PERSONALE**

TRA

L'A.S.L. VCO di Omegna, P.IVA/C.F 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale ASL VCO Dr. Angelo Penna domiciliato ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB)

E

L'Azienda Sanitaria Locale ASL BI di Biella, con sede in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi, 2- P.IVA 01810260024 – rappresentata dal Commissario Avv.to Diego Poggio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'ASL VCO mette a disposizione proprio personale avente qualifica di Dirigente Amministrativo, nella persona del Dr. Damiano MARRAFFA, a favore della ASL BI. Le prestazioni in argomento, consisteranno essenzialmente in prestazioni di:

- gestione giuridica delle procedure aziendali legate agli incarichi libero professionali e alle borse di studio;
- gestione delle procedure amministrative legate al reclutamento di figure dirigenziali, ad oggi non ancora concluse.

ART.2

Il Prestatore farà riferimento alla Direzione di assegnazione (SC Personale) della ASL BI e si potrà avvalere prioritariamente della collaborazione di personale - designato dalla Direzione medesima.

Art.3

Il Prestatore si atterrà alle indicazioni organizzative della ASL BI; quest'ultima rappresenta centro di imputazione delle attività di collaborazione, nei confronti dell'Amministrazione interessata.

L'attività verrà resa dal Personale della ASL VCO, indicativamente per 1 giorno a settimana, da rendersi:

- 50% all'interno del proprio orario di servizio;
- 50% al di fuori dell'orario di servizio;

in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del S.C. di appartenenza.

Art.4

L'ASL BI curerà ogni adempimento di natura amministrativa connesso al servizio in questione.

Art.5

L'ASL BI si impegna a corrispondere, con cadenza mensile, all'ASL VCO i seguenti compensi:

- rimborso della quota oraria stipendiale individuale (trattamento economico fondamentale ed accessorio) comprensiva del rateo di XIIIma mensilità, degli oneri riflessi dell'IRAP, in relazione al 50% prestato all'interno dell'orario di servizio, opportunamente documentato dai rendiconti mensili;
- per il 50% prestato al di fuori orario di servizio, il compenso di €. 60,00 orarie oltre I.V.A., oneri previdenziali e fiscali, che sarà attribuito al prestatore d'opera nella misura del 95% viste le vigenti disposizioni

regolamentari aziendali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'A.S.L. VCO.

Eventuali spese di viaggio, calcolate nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km percorso saranno rimborsate dall'ASL BI se dovute. L'ASL BI invierà alla fine di ogni mese all'ASL VCO, l'attestazione degli accessi effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Sulla base della predetta comunicazione, la ASL VCO, una volta quantificati gli importi dovuti provvederà ad addebitarli all'ASL BI mediante emissione di fattura.

L'ASL BI liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, il relativo corrispettivo che sarà versato direttamente all'ASL VCO, che a sua volta provvederà ad attribuire al proprio personale interessato le spettanze dovute, successivamente all'avvenuto introito delle somme addebitate.

Art.6

L'ASL BI, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dal personale consulente, sia essa svolta in orario di servizio che fuori orario di servizio.

Per quanto riguarda gli infortuni e limitatamente alla consulenza resa in orario di servizio, si fa espresso riferimento alla copertura INAIL.

L'ASL BI garantisce che le attrezzature di lavoro, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e quant'altro messo a disposizione del dirigente operante in convenzione sono conformi alle disposizioni normative e di legge vigenti.

E' altresì a carico dell'ASL BI la copertura assicurativa per i rischi in itinere, cui la medesima ASL provvederà direttamente.

Art.7

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per quanto ancora vigente ed in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016, al trattamento dei dati personali.

Il personale dipendente dell'ASL BI e quello dell'ASL VCO di Omegna, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione, verrà necessariamente a conoscenza dei dati personali di cui sono titolari le Aziende contraenti e pertanto, in qualità di "persona autorizzata al trattamento dei dati personali" è vincolato al rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza dalla normativa Privacy.

Le parti dichiarano inoltre reciprocamente che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza delle attività previste dalla presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

Art. 8

La presente convenzione ha decorrenza dal 16 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 e potrà essere rinnovata previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato e motivato per entrambe le parti, da comunicare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 9

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico dell'Azienda richiedente. La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte richiedente. Il presente atto è stato

redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L. 07.08.1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna/Biella

Per ASL BI- Biella

IL COMMISSARIO

(Avv.to Diego Poggio)

Per ASLVCO-Omegna

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Angelo Penna)